

Ordinanza**~~concernente il preallarme, sull'allerta e l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione~~****(Ordinanza sull'allarme, OAll)**

del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003)
 Bozza del 01.12.2008 (per indagine conoscitiva)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 75 capoverso 1 della ~~l~~Legge federale ~~del 4 ottobre 2002¹~~ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) ~~del 4 ottobre 2002²~~,
ordina:

Sezione 1: Oggetto**Art. 1** Scopo

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. ~~il preallarme, l'allerta~~ ~~arme~~ e la diffusione di ~~istruzioni e~~ raccomandazioni di comportamento ~~presso la popolazione nonché l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento~~ in caso di pericolo imminente;
- b. l'organizzazione e le competenze nel campo dell'allerta e dell'allarme.

² Per l'allarme in caso di minaccia radioattiva ~~per~~ della popolazione valgono inoltre:

- a. l'ordinanza del 26 giugno 1991³ concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività;
- b. l'ordinanza del 28 novembre 1983⁴ sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari;
- c. l'ordinanza del 3 dicembre 1990⁵ sulla Centrale nazionale d'allarme.

³ Per l'allarme in caso di incidenti rilevanti vale inoltre l'ordinanza del 27 febbraio 1991⁶ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

[RU 2003 5165](#)

[RS 520.12](#)

- 1 [RS 520.1; RU 2003 4187](#)
- 2 [RS 520.1](#)
- 3 [RS 732.32](#)
- 4 [RS 732.33](#)
- 5 [RS 732.34](#)
- 6 [RS 814.012](#)

Art. 2 ~~Definizioni~~

~~I termini utilizzati in relazione al preallarme, all'allarme diffusi presso la popolazione e alla diffusione di istruzioni e raccomandazioni di comportamento sono spiegati nell'appendice.~~

Sezione 2:**Preallarme, allarme e diffusione di istruzioni di comportamento** Disposizioni generali**Art. 3** ~~Preallarme~~ Preallerta, allerta e revoca dell'allerta

~~Il preallarme! Un pericolo probabile o imminente è un annuncio trasmesso con sufficiente anticipo segnalato agli organi federali, cantonali e comunali competenti con sufficiente anticipo per avvisarli mezzo di preallerta o allerta. L'allerta può essere accompagnata da informazioni sulle possibili pericoli o minacce. Permette conseguenze dell'evento.~~

² L'allerta alla popolazione è prevista solo in caso di necessità; può essere accompagnata da raccomandazioni di comportamento ed è sempre preceduta dall'allerta alle autorità, ad eccezione di casi di realizzare la prontezza d'intervento degli organi particolare urgenza.

³ Una preallerta è rinnovata, convertita in allerta o annullata con una revoca.

⁴ Un'allerta non limitata nel tempo è rinnovata o annullata con una revoca. Se l'allerta è stata data anche alla popolazione, l'ente competente deve comunicare la revoca dell'allerta via radio e altri media.

⁵ Gli organi federali, cantonali e comunali prima che venga dato l'allarme vero e proprio competenti provvedono affinché sia possibile realizzare per tempo la prontezza per un successivo allarme.

Art. 4 Prontezza d'allarme

¹ In caso di pericolo imminente, la realizzazione della prontezza d'allarme ~~viene è~~ ordinata:

- a. dalla Centrale nazionale d'allarme (CENAL) in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;
- b. dagli organi designati dal Cantone in caso di eventi per i quali l'intervento compete ai Cantoni o ai Comuni.

² La prontezza d'allarme comprende:

- a. la prontezza d'impiego dei dispositivi d'allarme;
- b. la garanzia di ricezione degli ordini d'allarme trasmessi via radio presso i posti d'allarme;
- c. la prontezza operativa del personale addetto alla diffusione dell'allarme.

Art. 5 Disposizioni relative all'allarme e alla diffusione delle di istruzioni di comportamento

¹ In seguito alla realizzazione della prontezza d'allarme ~~caso di pericolo imminente~~, la popolazione può essere allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o tramite telefono e riceve via radio e per mezzo di altri media le istruzioni sul comportamento da adottare; le istruzioni di comportamento sono vincolanti.

² L'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento sono disposti:

- a. dall'autorità federale competente in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;
- b. dall'autorità cantonale competente in caso di eventi per cui l'intervento compete al Cantone.

³ Nei casi di massima urgenza la CENAL ordina l'allarme sotto la propria responsabilità.

Art. 6 Incarichi relativi all'allarme e alla diffusione di istruzioni di comportamento

¹ In base alle disposizioni delle autorità federali, su ordine delle autorità cantonali o, in casi urgenti, autonomamente, la CENAL incarica:

- a. i Comuni di diffondere il segnale d'allarme generale per mezzo di sirene fisse e mobili nonché di dare l'allarme tramite telefono agli occupanti di edifici isolati;
- b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali di diffondere via radio istruzioni di comportamento e informazioni ~~destinate all'attenzione~~ della popolazione.

² In caso di pericolo locale, l'allarme tramite segnali acustici e la diffusione delle istruzioni di comportamento avvengono:

- a. in tempo di pace, secondo le direttive del Cantone;
- b. in caso di incidenti emissione rapida (< 1 h) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 (incidente con decorso rapido in impianti nucleari, secondo le direttive dell'impianto), tramite l'impianto in questione;
- c. in caso di conflitto armato, da parte degli organi di condotta civili delle autorità competenti.

Art. 7 Informazione in caso di allarme

In caso di allarme diffuso dalle sirene, e in particolare di falso allarme, si deve informare immediatamente la polizia cantonale che, da parte sua, provvederà subito ad informare via radio la popolazione e ad avvisare la CENAL.

Art. 8 Revoca dell'allarme e delle istruzioni di comportamento

~~Dopo ogni allarme e diffusione di istruzioni sul comportamento~~ Gli allarmi e le istruzioni di comportamento devono essere revocate, dall'autorità che ha diffuso l'allarme; questa deve comunicare la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento ~~annunciare, via radio o tramite altri media, la fine del pericolo, l'allentamento o la revoca delle istruzioni.~~

Art. 8a Obblighi di diffusione

Gli obblighi di diffusione delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di servizi di telecomunicazione sono disciplinati nella pertinente legislazione.

Sezione 3:**Disposizioni particolari inerenti a pericoli naturali e pericoli associati a impianti nucleari e di accumulazione****Art. 9** Preallerta e allerta in caso di pericoli naturali ~~Fenomeni meteorologici pericolosi e pericolo valanghe~~

~~L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) è l'organo tecnico responsabile di avvisare le autorità e diffondere raccomandazioni di comportamento alla popolazione in caso di fenomeni meteorologici pericolosi come tempeste e forti precipitazioni estese.~~ In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione (organi specialistici) sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per l'allerta e le raccomandazioni di comportamento destinati alla popolazione:

- a. in caso di fenomeni meteorologici pericolosi: l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);
- b. in caso di piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. in caso di pericolo valanghe: l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV);
- d. in caso di terremoto: il Servizio sismologico svizzero (SSS).

² Se un evento compete a più organi, questi emanano congiuntamente preallerta, allerta e raccomandazioni di comportamento. L'organo specialistico che assume la direzione è definito nei singoli casi d'intesa tra gli organi competenti.

~~L'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) è l'organo tecnico responsabile di avvisare le autorità e diffondere raccomandazioni di comportamento alla popolazione in caso di pericolo di valanghe.~~

³ Preallerta e allerta devono essere contrassegnate in forma unitaria come preallerta ufficiale e allerta ufficiale della Confederazione.

⁴ Gli organi specialistici regolano, d'intesa con gli organi cantonali competenti, gli iter di notifica, i criteri per l'avviso meteo e le raccomandazioni di comportamento;

- a. gli iter di notifica, i criteri per l'avviso meteo e le raccomandazioni di comportamento;
- b. la collaborazione tra Confederazione e cantoni e canali di diffusione;
- c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento e le competenze.

⁵ I cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli organi specialistici.

Art. 9a Livelli di allerta

¹ Per l'allerta secondo l'articolo 9 gli organi specialistici impiegano una scala con cinque livelli di pericolo:

- Livello 1: pericolo nullo o debole
- Livello 2: pericolo moderato
- Livello 3: pericolo marcato
- Livello 4: pericolo elevato
- Livello 5: pericolo molto elevato

² Gli organi specialistici fissano, in collaborazione con gli organi cantonali competenti, i criteri per il raggiungimento dei livelli d'allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Nel fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.

Art. 9b Notifiche di terremoto

¹ In caso di terremoto, il SSS quale organo specialistico della Confederazione è responsabile di trasmettere le notifiche di terremoto alle autorità e alla popolazione.

² Le notifiche di terremoto devono essere contrassegnate in forma unitaria come notifiche di terremoto ufficiali della Confederazione.

³ Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità del terremoto.

Art. 10 Incidenti in impianti nucleari

¹ Gli esercenti di impianti nucleari sono responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri per il preallarme e l'allarme.

² Essi trasmettono immediatamente l'avviso di dare il preallarme o l'allarme:

- a. all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN);
- b. alla CENAL;
- c. all'organo cantonale competente.

Art. 11 Pericolo di inondazione presso impianti di accumulazione

¹ Gli esercenti di impianti d'accumulazione sono responsabili di dare per tempo il ~~preallarme~~ ~~l'allerta~~ e l'allarme in caso di eventi straordinari che comportano un pericolo d'inondazione nella zona di deflusso dell'impianto di accumulazione.

² Essi trasmettono immediatamente gli avvisi concernenti la diffusione di ~~preallarme allerta~~ o allarme:

- a. ~~alla CENAL~~ all'organo cantonale competente;
- b. ~~all'organo cantonale competente~~ alla CENAL;,-
- c. ~~all'Ufficio federale dell'Energia.~~

Sezione 4: Segnali d'allarme**Art. 12** Segnale d'allarme «Allarme generale»

¹ Per dare l'allarme alla popolazione ~~viene è~~ utilizzato il segnale d'allarme «Allarme generale»:

Allarme generale

Suono modulato continuo:

400 Hz



250 Hz

² Le sirene fisse emettono questo segnale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta dopo un intervallo di due minuti.

³ Il segnale d'allarme «Allarme ~~acqua~~ generale» significa che a causa di un pericolo imminente ~~vengono sono~~ diffuse via radio ~~le~~ istruzioni di comportamento, ~~i~~ comunicati ufficiali o ~~le~~ informazioni; esso esorta la popolazione ad ascoltare la radio e ad osservare le istruzioni diramate.

Art. 13 Segnale d'allarme «Allarme acqua»

¹ ~~In caso di possibile pericolo a causa di un evento straordinario presso un impianto di accumulazione, prima di dare l'allarme acqua viene emesso il segnale «Allarme generale» per esortare~~ d'accumulazione, la popolazione è allarmata con il segnale d'allarme «Allarme generale». ~~ad ascoltare la radio e ad osservare i comunicati e le istruzioni sul comportamento diramate.~~

² ~~Se il pericolo è imminente, in caso di allarme acqua~~ la popolazione residente nella zona d'inondazione, raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell'onda di piena in caso di rotura totale dell'impianto d'accumulazione (zona contigua), è in seguito ~~nelle zone contigue ad impianti di accumulazione viene~~ allarmata con il segnale ~~acustico d'al-~~ larme «Allarme acqua». ~~Se per mancanza di tempo non è possibile dare preventivamente l'«Allarme generale», la popolazione nella zona contigua è allarmata solo con il segnale d'allarme «Allarme acqua», ripetuto una volta.~~

Allarme acqua

Dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di 10 secondi:

200 Hz ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

³ Il segnale d'allarme «Allarme acqua» significa che la popolazione deve abbandonare immediatamente la regione minacciata.

Art. 14 Protezione dei segnali d'allarme

Le sirene fisse e mobili possono essere utilizzate unicamente per dare l'allarme alla popolazione per mezzo dei segnali d'allarme previsti dagli articoli 12 e 13 della presente ordinanza.

Sezione 35: Organizzazione e competenze**Art. 15** Confederazione

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, le prescrizioni sul comportamento che la popolazione deve adottare in caso d'allarme.

² L'Ufficio federale della protezione della popolazione definisce i requisiti che i sistemi tecnici d'allarme devono soddisfare. Rilascia i certificati d'omologazione per i sistemi tecnici e stabilisce i mezzi per la diffusione di ~~preallarme~~[allerta](#), allarme ed istruzioni di comportamento.

³ Sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza ed esegue i compiti assegnati alla Confederazione.

⁴ Emanava istruzioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi.

Art. 16 Cantoni

¹ I Cantoni provvedono alla pianificazione e alla realizzazione dei sistemi tecnici per dare ~~il preallarme~~[allerta](#) alle autorità e l'allarme alla popolazione secondo le disposizioni federali.

² Definiscono le misure da adottare per dare, in tempo utile, ~~il preallarme~~[allerta](#) alle autorità e l'allarme alla popolazione.

³ Fanno in modo di essere sempre in grado di ricevere messaggi od ordini e di trasmetterli agli organi competenti.

⁴ Garantiscono che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere azionate, tutte insieme o nei singoli settori nella zona 2, tramite il telecomando centralizzato.

⁵ Informano la popolazione che risiede nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari e nella regione a rischio d'inondazione (zona contigua e zona discosta) presso gli

impianti d'accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini.

⁶ Disciplinano l'impiego di personale addetto all'allarme per assistere gli esercenti di impianti di accumulazione.

⁷ Effettuano controlli periodici per assicurare la prontezza d'impiego dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione e la prontezza operativa degli organi responsabili per l'allarme.

Art. 17 Comuni

I Comuni garantiscono l'allarme alla popolazione secondo le disposizioni e-~~A~~ assicurano la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d'allarme.

Art. 18 Esercenti di impianti nucleari

¹ Gli esercenti di impianti nucleari definiscono in un regolamento d'emergenza i seguenti punti:

- a. i criteri tecnici per dare ~~il preallarme~~ l'allerta e l'allarme;
- b. le competenze in seno alla propria organizzazione;
- c. i canali di comunicazione con l'esterno.

² Il regolamento d'emergenza deve essere approvato ~~dalla DSN~~ dall'IFSN.

Art. 19 Esercenti di impianti d'accumulazione

¹ Gli esercenti di impianti d'accumulazione definiscono in un regolamento d'emergenza i seguenti punti:

- a. i criteri tecnici per dare ~~il preallarme~~ l'allerta e l'allarme;
- b. le competenze in seno alla propria organizzazione;
- c. i canali di comunicazione con l'esterno.

² Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dall'Ufficio federale dell'energia⁷.

³ Gli esercenti di impianti d'accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza d'impiego permanente del sistema d'allarme acqua.

⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Sezione 46: Assunzione dei costi**Art. 20**

¹ La Confederazione si assume i costi dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (costi per i progetti, il materiale, l'installazione e il rimodernamento).

² I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione.

³ Gli esercenti degli impianti di accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi d'allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.

Sezione 57: Oneri sulla proprietà e responsabilità**Art. 21**

¹ I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

² Nel caso di posa del dispositivo d'allarme su fondo privato, il proprietario del fondo è liberato dalla responsabilità civile nei confronti di terzi in caso di danni causati dal dispositivo. È fatta salva la responsabilità civile incorsa nel caso di premeditazione o negligenza grave da parte del proprietario.

³ Le conseguenze finanziarie della responsabilità civile sono a carico della persona incaricata della manutenzione dell'impianto d'allarme.

Sezione 68: Disposizioni finali**Art. 22** Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ L'ordinanza del 19 aprile 1972⁸ concernente gli impianti di allarme acqua per le zone adiacenti agli sbarramenti idrici è abrogata.

² Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁹ sulla sicurezza degli impianti d'accumulazione

Le seguenti disposizioni sono abrogate:

Articolo 19 capoversi 2-4

Articolo 20

Articolo 22 capoverso 2

⁸ Non pubblicata nella RU.

⁹ [RS 721.102](#)

2. Ordinanza del 28 novembre 1983¹⁰ sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari

Le seguenti disposizioni sono abrogate:

Articolo 1

~~Articolo~~ [Articoli 3-5](#)

Articolo 6 capoverso 1

~~Articolo~~ [Articoli 7-12](#)

Articolo 13 capoverso 1 lettere a e b

~~Articolo~~ [Articoli 14 e 15](#)

Articolo 18 capoverso 1

Articolo 19 capoversi 2 e 3

~~Articolo~~ [Articoli 20-24](#)

Articolo 26 capoverso 1 lettere a, b, d, e ed h nonché capoversi 2 e 3

Articolo 27 capoversi 2 e 3

~~Articolo~~ [Articoli 28 e 29](#)

Art. 23 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo [l'articolo 16](#) ~~4~~ capoverso [4](#)², la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² L'articolo 16 capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2006.

³ L'articolo 15 capoverso 1 e l'articolo 24 dell'Ordinanza del 28 novembre 1983¹¹ sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari sono abrogati il 1° gennaio 2006.

¹⁰ RS 732.33

¹¹ RS 732.33

Definizioni

Allarme alla popolazione (art. 12)

Segnali d'allarme acustici che esortano la popolazione ad adottare un determinato comportamento.

Avviso meteo (art. 9)

Avviso diramato da 0-36 ore prima dell'evento. L'avviso meteo non deve essere necessariamente preceduto da un pre-avviso meteo.

Diffusione di istruzioni di comportamento alla popolazione (art. 6)

Istruzioni ufficiali concernenti il comportamento che deve adottare la popolazione, diffuse di regola via radio e televisione o per mezzo di altri media.

Fine allerta meteo (art. 9)

Fine imminente di un fenomeno meteorologico pericoloso. L'annuncio di fine allerta meteo segue obbligatoriamente ogni avviso meteo.

Incidente con decorso rapido (art. 6)

Emissione rapida (< 1 h) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 attorno all'impianto.

Informazioni all'attenzione delle autorità

Informazioni tecniche, spiegazioni e proposte destinate alle autorità e agli uffici amministrativi.

Informazioni all'attenzione della popolazione (art. 6)

Informazioni redatte in forma giornalistica, basate su informazioni tecniche fornite dagli organi competenti o su altre fonti, e che non sono vincolanti.

Pericolo di valanghe (art. 9)

Bollettino emanato due volte al giorno dall'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) che contiene informazioni sulla neve e sulle valanghe e un avviso di pericolo di valanghe. Il grado di pericolo di valanghe è definito nella scala europea del pericolo di valanghe (5 gradi).

Pre-avviso meteo (art. 9)

Annuncio, possibilmente con almeno 36 ore di anticipo, di fenomeni meteorologici pericolosi (forte tempesta, forti precipitazioni estese, ecc.). Il pre-avviso meteo verrà precisato nel successivo avviso meteo.

Raccomandazioni di comportamento (art. 9)

Raccomandazioni di comportamento rilasciate da MeteoSvizzera e SNV per agevolare la pianificazione delle misure da adottare. Hanno carattere generale e non sono vincolanti.

Realizzazione della prontezza d'allarme (art. 4)

Realizzazione della prontezza d'allarme in caso di pericolo imminente (CENAL, Cantone, Comune, esercenti di impianti d'accumulazione). La prontezza d'allarme comprende la prontezza d'impiego dei dispositivi d'allarme, la garanzia di ricezione via radio degli ordini d'allarme presso i posti d'allarme e la prontezza operativa del personale addetto all'allarme.

Zona contigua (art. 13)

Zona che nel caso di rottura totale dell'impianto d'accumulazione può essere sommersa nel giro di due ore.